

Prato, 18 Settembre 2025

Lettera informativa n. 25/2025

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Marco Badiani
*Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile*

Pierluigi Coppini
*Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile*

Giulia Massari
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Simona Sguanci
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Vinicio Vannucchi
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

SUPPLEMENTO

Speciale Agosto

- 1) Convertito il decreto fiscale;
- 2) Le novità della conversione del c.d. decreto omnibus;
- 3) Le novità della c.d. IRES premiale.

1.CONVERTITO IL DECRETO FISCALE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025, la Legge n. 108/2025, di conversione con modifiche del D.L. n. 84/2025 relativo a “*Disposizioni urgenti in materia fiscale*”. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Art. 1, comma 1, lett. A)	Tassazione separata Modificato l’art. 17, comma 1, lett. G-ter), TUIR, escludendo dalla tassazione separata le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo.
Art. 1, comma 1, lett. B)	Lavoro dipendente Viene integrato l’art. 51, comma 5, TUIR, precisando che la tracciabilità delle spese, sostenute per vitto, alloggio, viaggio, trasporto dai dipendenti in trasferta riguarda le spese sostenute in ITALIA.
Art. 1, comma 1, 2et. C – g)	Lavoro autonomo Vengono apportate alcune modifiche alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. All’art. 54, TUIR, viene introdotto il nuovo comma 2-bis, stabilendo che, anche per i lavoratori autonomi la regola per cui il rimborso delle spese di trasferta non è imponibile se le spese sono state sostenute con mezzi tracciabili vale solo per le trasferte in ITALIA. Sempre l’art. 54, TUIR, viene integrato rispettivamente con: - comma 3-bis, ai sensi del quale gli interessi e gli altri proventi finanziari, percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale; e - comma 3-ter, per cui le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP e in altre società per l’esercizio di attività professionali costituiscono redditi diversi. Parallelamente vengono apportate analoghe modifiche all’art. 67, comma 1, lett. C) e c-bis), TUIR. In tema di rimborsi e riaddebiti, viene introdotto il comma 5-bis nell’art. 54-ter, TUIR, prevedendo che nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/1992, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, D.Lgs. n. 241/1997.
Art. 1, comma 1, 2et. C – g)	Da ultimo, per quanto concerne la disciplina relativa ad altre spese, prevista dall’art. 54-septies, TUIR, viene modificato il comma 2, prevedendo la deducibilità delle spese di rappresentanza a condizione che i pagamenti siano eseguiti con pagamento tracciabile. Inoltre, per effetto del nuovo comma 6-bis, la deducibilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per trasferte, comprese quelle sostenute quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché quelle rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte è ammessa a condizione che i pagamenti delle spese siano avvenuti con sistemi tracciabili.

Art. 1, comma 1, lett. H)	Reddito di impresa Vengono apportate alcune modifiche al reddito di impresa in riferimento alle spese di vitto e alloggio di coordinamento rispetto alle novità introdotte per il reddito di lavoro autonomo prevedendo che le spese per le trasferte nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con sistemi tracciabili.
Art. 1, comma 1, lett. I)	Operazioni straordinarie e attività professionali Per effetto del nuovo comma 4-bis dell'art. 177-bis, TUIR, ai fini del concetto di abuso del diritto e di elusione fiscale di cui all'art. 10-bis, Legge n. 212/2000, non rilevano le operazioni straordinarie di cui all'art. 177-bis, TUIR, nonché la successiva cessione delle partecipazioni ricevute.
Art. 1, comma 1-bis	Tassazione usufrutto e costituzione di diritti reali di godimento Viene chiarito che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. H), TUIR, quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre rappresenta una plusvalenza, tassabile ai sensi delle lett. B) e b-bis) al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.
Art. 1-bis	Regime dell'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili A decorrere dal periodo d'imposta 2025, è estesa ai dirigenti di una più vasta platea di intermediari finanziari e società finanziarie. La disciplina prevista dall'art. 33, D.L. n. 78/2010 in materia di stock option ed emolumenti. Ai sensi di tale norma, su tali compensi che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10%.
Art. 2	Modifiche alla disciplina del riporto delle perdite <u>Reddito di impresa</u> Viene modificato l'art. 84, comma 3-ter, TUIR, stabilendo che, nei casi disciplinati dal comma 3-bis, le perdite riportate per un importo, non eccedente il valore economico del patrimonio netto della società alla data di riferimento delle perdite quale risultante da una relazione giurata di stima redatta da un revisore legale ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori. <u>Fusione</u>

	Intervenendo sull'art. 172, comma 7, TUIR, è stabilito che, anche alle fusioni può applicarsi il nuovo criterio di determinazione delle perdite riportabili. <u>Conferimento</u> Intervenendo sull'art. 176, TUIR, viene introdotto il comma 5-<i>bis</i>, ai sensi del quale alla società conferitaria si applicano le disposizioni di cui all'art. 173, comma 10, TUIR, in tema di scissione, riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la società beneficiaria della scissione e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento.
Art. 3	Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per effetto delle modifiche apportate all'art. 4, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 216/2023, l'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate e non più anche collegate ai sensi dell'art. 2359, c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Art. 4	Disciplina CFC Introdotta novità in tema di società estere controllate, per effetto delle modifiche al comma 4-<i>bis</i> dell'art. 167, TUIR. Ai fini del calcolo della tassazione effettiva inferiore al 15% (comma 4, lett. A)), l'imposta minima nazionale equivalente dovuta nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente, rileva in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti redditi rilevanti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente. Inoltre, viene sostituito il successivo comma 4-<i>ter</i> stabilendo che la tassazione effettiva di cui al precedente comma 4, lett. A), si considera non inferiore al 15% per i soggetti controllanti che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli artt. 7 e 8, Direttiva (UE) 2016/1164, un importo pari al 15% dell'utile contabile netto dell'esercizio. L'importo di cui al sopra non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. L'utile contabile netto è calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri. Permanendo il requisito del controllo, l'opzione per la modalità semplificata di calcolo di cui al presente comma ha durata per 3 esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non è revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al quinto periodo si applica al termine di ciascun triennio. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di comunicazione dell'esercizio e revoca dell'opzione.

	Nel caso di esercizio dell'opzione, essa è effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti e che integrano le condizioni di cui al comma 4, lett. B). Intervenendo sul comma 9 viene prevista, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta, la detraibilità anche dell'imposta pagata a titolo di imposta minima nazionale equivalente, definita nell'allegato A del Decreto di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2523, dovuta dal soggetto controllato non residente nella misura individuata al comma 4-bis.
Art. 5	Disallineamento da ibridi Per effetto delle modifiche apportate al comma 3 dell'art. 61, D.Lgs. n. 209/2023, con riferimento ai periodi di imposta anteriori a quello in vigore al 29 dicembre 2023, si applicano le previsioni contenute nel comma 6-bis dell'art. 1, D.Lgs. 471/1997, se la documentazione ivi indicata è predisposta, con data certa, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativo al periodo di imposta in corso alla data di approvazione del Decreto MEF e se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza; non sono ripetibili le somme versate, ivi incluse quelle versate a titolo di sanzioni, a seguito di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.
Art. 6	Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU Per il solo 2025, i Comuni possono approvare entro il 15 settembre 2025 le delibere delle aliquote IMU redatte tramite l'applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale. Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione adottate, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 757, Legge n. 160/2019, tra il 1° marzo 2025 e il 18 giugno 2025.
Art. 8	Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore Viene stabilito che la disciplina fiscale previste dal D.Lgs. n. 117/2017 entreranno in vigore a partire dal periodo d'imposta 2026.
Art. 9	Reverse charge nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica Viene modificato l'art. 17, comma 6, lett. A-<i>quinquies</i>), D.P.R. n. 633/1972, prevedendo la possibile applicazione del reverse charge alle prestazioni fatte tramite appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. L'opzione del prestatore e del committente affinché il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta, può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. Resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta.

Art. 10	Disposizioni in materia di split payment Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e in riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data, il meccanismo dello split payment non si applica alle operazioni nei confronti delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente al 2 agosto 2025, data di entrata in vigore della Legge di conversione.
Art. 12	Termini di presentazione delle dichiarazioni anno scorso Le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, si considerano tempestive se presentate entro l'8 novembre 2024. Le disposizioni di cui sopra non rilevano ai fini della riapertura del CPB avvenuta a mezzo dell'art. 1, D.L. n. 167/2024, abrogato, con gli effetti ivi previsti, dall'art. 1, comma 2, Legge n. 189/2024.
Art. 12-ter	Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al CPB 2025/2026 Viene previsto che i soggetti che hanno applicato gli ISA e che, relativamente al biennio d'imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al CPB, possono procedere a un regime di ravvedimento versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP. <u>Determinazione della base imponibile</u> La base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è data dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato del: a) 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10; b) 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8; c) 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6; d) 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4; e) 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3; f) 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3. La base imponibile dell'IRAP è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura di cui sopra. <u>Aliquote</u> Per le annualità 2019, 2022 e 2023, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è applicata con l'aliquota del 10%, 12% o 15% a seconda del voto ISA del periodo di imposta. Per le annualità 2019, 2022 e 2023, ai fini IRAP l'imposta sostitutiva è pari al 3,9%.

	Limitatamente ai periodi di imposta 2020 e 2021, in ragione della pandemia di COVID-19, le imposte sostitutive sono diminuite del 30%. <u>Soggetti con ricavi e compensi entro 5.164.569 euro, aderenti al CPB</u>, possono accedere al regime di ravvedimento in presenza di una delle seguenti circostanze anche se per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023: a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate al COVID-19, introdotte con i Decreti MEF adottati in attuazione del combinato disposto dell'art. 9-bis, comma 7, D.L. n. 50/2017 e dell'art. 148, D.L. n. 34/2020; b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'art. 9-bis, comma 6, lett. A), D.L. n. 50/2017; c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di 2 o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. Per le annualità in cui sussistono tali circostanze, ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento la base imponibile dell'imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il reddito già dichiarato, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25% se l'imposta sostitutiva è determinata applicando all'incremento l'aliquota del 12,5%; La base imponibile dell'IRAP è data dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%. L'imposta sostitutiva dell'IRAP è determinata applicando all'incremento l'aliquota del 3,9%. Le imposte sostitutive sono diminuite del 30% per cento, a eccezione dell'ipotesi in cui il contribuente ha dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di 2 o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. <u>Versamento imposta sostitutiva e perfezionamento del ravvedimento</u> Premesso che il valore complessivo da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000 euro, il versamento è effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate.
--	--

	Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata imputati ai singoli soci o associati il versamento dell'imposta sostitutiva può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di pvc o schemi di atto di accertamento, di cui all'art. 6-bis, Legge n. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. <u>Effetti del ravvedimento</u> Una volta eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa di cui all'art. 39, D.P.R. n. 600/1973, nonché quelle di cui all'art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi: a) intervenuta decadenza dal CPB; b) applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, nonché dell'art. 2621, c.c., e degli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, c.p, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2019 al 2023; c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione; d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione. Per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'art. 43, D.P.R. n. 600/1973, e all'art. 57, D.P.R. n. 633/1972, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028.
Art. 13	Differimento per il 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali Dal 30 giugno 2025 al 21 luglio 2025, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo interessati dall'applicazione degli ISA, compresi quelli aderenti al regime forfettario e al regime dei minimi. Beneficiano della proroga anche i soggetti per i quali la compilazione dei modelli dichiarativi 2025 relativi al periodo di imposta 2024 dipendono direttamente dalla redazione della dichiarazione della società/associazione partecipata (quindi, in particolare, società di persone, associazioni professionali, S.r.l. in trasparenza e imprese familiari). Il differimento, senza applicazione di interessi, dal 30 giugno al 21 luglio interessa i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione IVA. Sono compresi nella proroga:

	- i contributi previdenziali che vengono liquidati in dichiarazione nel quadro RR del modello RedditiPF 2025; - le imposte sostitutive; - la cedolare secca; - l'IVIE; e - l'IVAFE. È, possibile effettuare i versamenti a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo entro il 20 agosto 2025. Per le società di capitali, essendo prevista la facoltà (a fronte di specifica clausola statutaria) di approvare il bilancio dell'esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dello stesso, che hanno approvato il bilancio d'esercizio in data pari o successiva al 1° giugno 2025, i versamenti devono essere effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (cioè entro il 31 luglio 2025).
Art. 13-bis	Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso Integrando l'art. 12, comma 1, Legge n. 212/2000, viene previsto che negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso. La novità si applica con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente al 2 agosto 2025.
Art. 14	Decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali Viene stabilito che la disciplina fiscale previste dal D.Lgs. n. 112/2017 entreranno in vigore a partire dal periodo d'imposta 2026.

2. LE NOVITA' DELLA CONVERSIONE DEL C.D. DECRETO OMNIBUS

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025 la Legge n. 118/2025, di conversione del D.L. n. 95/2025 relativo a “*Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali*”, ribattezzato Decreto *Omnibus*. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Art. 4, commi 2 e 3	Proroga superbonus nelle zone colpite dagli eventi sismici Intervenendo sull’art. 119, D.L. n. 34/2020, viene inserito il nuovo comma 8-ter.1., stabilendo che per gli interventi effettuati nei Comuni colpiti da eventi sismici, verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009, a far data dal 24 agosto 2016, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell’anno 2026, nella misura del 110%, esclusivamente nei casi disciplinati dall’art. 2, comma 3-ter.1, D.L. n. 11/2023, per i quali è esercitata l’opzione di cui all’art. 121, comma 1, D.L. 34/2020. In coerenza con la proroga di cui sopra, viene modificato anche l’art. 2, comma 3-ter.1, D.L. n. 11/2023, introducendo la previsione per cui la deroga opera anche per le spese di cui all’art. 119, comma 8-ter.1, D.L. n. 34/2020, sostenute nell’anno 2026.
Art. 4, comma 5	Proroga al 2025 dell’agevolazione per la zona franca zone colpite dai sismi Viene estesa al 2025 l’agevolazione di cui all’art. 46, comma 2, D.L. n. 50/2017, prevista per le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca ricompresa nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici, che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli Allegati 1 e 2, D.L. n. 189/2016, e consistente, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell’attività nei suddetti Comuni, delle seguenti agevolazioni: a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000 euro; b) esenzione dall’IRAP derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta; c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica; d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Art. 6	Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con 2 o più figli Viene posticipata al 2026 l’entrata in vigore dell’esonero per le lavoratrici madri previsto dall’art. 1, comma 219, Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025). In parallelo, viene riconosciuta dall’INPS per il 2025, alle lavoratrici madri (dipendenti e lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome) con almeno 2 figli

	e fino al mese del compimento del 18° anno da parte del secondo figlio, una somma, non imponibile pari a 40 euro mensili, per ogni mese di lavoro da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua (per le dipendenti a tempo indeterminato la somma è riconosciuta la somma fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo). Sono escluse dal beneficio i rapporti di lavoro domestico. La somma non rileva ai fini ISEE.
Art. 8	Rinvio della sugar tax Intervenendo sull'art. 1, comma 676, Legge n. 160/2019, viene rinviata al 1° gennaio 2026 l'entrata in vigore dell'imposta sulle bevande edulcorate.
Art. 9	Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta Viene modificato l'art. 36, comma 2, D.L. n. 41/1995, stabilendo che coloro che esercitano il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché di oggetti d'arte, di oggetti d'antiquariato e da collezione, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione Europea, possono optare per l'applicazione del c.d. regime del margine anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte a essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari, a condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione in questione ceduti al soggetto passivo rivenditore o importati da quest'ultimo. Viene modificata anche l'aliquota Iva a mezzo dell'inserimento del nuovo n. 1-novies alla Tabella A, Parte II-bis, D.P.R. n. 633/1972, che richiama gli oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lett. A), b) e c) della Tabella allegata al D.L. n. 41/1995, a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al medesimo D.L. n. 41/1995, per i quali si applica il 5%.
Art. 9-bis	Disposizioni in materia di CPB Viene introdotta la previsione per cui si considera tempestivo il pagamento, in unica soluzione o della prima rata o unica rata degli importi dovuti, effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista, purché il pagamento sia comunque eseguito anteriormente alla notifica di PVC o schemi di atto di accertamento, di cui all'art. 6-bis, Legge n. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
Art. 10, comma 1, lett. C) e d)	Modifiche decorrenze rendicontazione di sostenibilità Per effetto della modifica apportata all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 125/2024, le regole relative alla rendicontazione di sostenibilità si rendono applicabili: - per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva:

	1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio; 2) alle società madri diverse da quelle di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio; - per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 o in data successiva: 1) alle PMI quotate, a eccezione delle micro-imprese; 2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'art. 4, par. 1, punto 145), Regolamento (UE) n. 575/2013, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di PMI quotate e che non sono micro-imprese; 3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'art. 13, punto 2), Direttiva 2009/138/CE, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'art. 13, punto 5), della citata direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di PMI quotate e che non sono micro-imprese. Infine, modificando l'art. 18, comma 11, è previsto che entro il 31 ottobre 2028, il MEF e la Consob conducono uno studio volto a verificare i benefici e gli oneri sottesi all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 34, par. 4, Direttiva 2013/34/UE, come modificata ai sensi della Direttiva (UE) 2022/2464 anche alla luce dell'esperienza degli altri Stati membri nell'ottica di garantire la competitività e la concorrenzialità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, la tutela effettiva dei destinatari delle informazioni di sostenibilità, nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione medesimi.
Art. 12	Tempi di accredito dei pagamenti elettronici Intervenendo sull'art. 1, comma 66, Legge n. 207/2024, è stabilito che nei casi di pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento presso i soggetti tenuti agli obblighi di cui dall'art. 15, comma 4, D.L. n. 179/2012, l'accredito degli importi giornalieri in favore del beneficiario avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento, e in ogni caso con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo.
Art. 14, commi 1-3	Disposizioni urgenti in materia di turismo Al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, è autorizzata, l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.
Art. 14, comma 6-bis	Apposizione del termine e durata massima al contratto di lavoro subordinato Viene apportata una modifica all'art. 19, comma 1, lett. B), D.Lgs. n. 81/2015, prevedendo che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12

	mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015; b) in assenza delle previsioni di cui alla lett. A), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.
Art. 18	Disposizioni in materia di start-up Viene precisato che gli investimenti qualificati previsti dall'art. 33, Legge n. 193/2024, da parte degli enti di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. n. 103/1996, in quote o azioni di fondi per il venture capital devono essere intesi come gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati.

3. LE NOVITA' DELLA C.D. IRES PREMIALE

Il MEF ha pubblicato sul proprio sito internet, in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Decreto di recepimento della c.d. IRES premiale, attuativo di quanto previsto dall'art. 1, commi 436-444, Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) con cui è stata introdotta, in attesa dell'attuazione dei principi previsti dall'art. 6, comma 1, lett. a), Legge n. 111/2023, la riduzione di 4 punti percentuali dell'IRES per l'esercizio 2025, alle seguenti condizioni:

Art. 3	Ambito soggettivo - S.p.a., S.r.l., cooperative, società di mutua assicurazione, società europee di cui ai Regolamenti UE n. 2157/2001 n. 1435/2003, residenti nel territorio italiano; - enti pubblici e privati nonché trust che sono residenti in Italia e che hanno quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; - società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia in riferimento alle loro stabili organizzazioni operanti in Italia. Non compete la riduzione dell'IRES alle società e enti che: - nel periodo di imposta: a) sono in liquidazione ordinaria o assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria; b) determinano il reddito imponibile, anche parzialmente, in misura forfettaria; c) applicano il regime di contabilità semplificata.
Art. 4	Condizioni di accesso La riduzione IRES compete a condizione che sia congiuntamente rispettate le seguenti condizioni: 1. una quota non inferiore all'80% dell'utile dell'esercizio 2024 sia accantonata a un'apposita riserva;

	2. un ammontare non inferiore al 30% dell'utile accantonato e comunque non inferiore al 24% dell'utile dell'esercizio 2023, sia destinato agli investimenti di cui al punto successivo.
Art. 5	Investimenti rilevanti Gli investimenti rilevanti sono: 1. I beni dei Piani Transizione 4.0 e 5.0 che devono essere interconnessi al sistema aziendale o alla rete di fornitura per almeno la metà del tempo di sorveglianza (quinto periodo di realizzazione dell'investimento); 2. Per i beni di cui all'art. 38, comma 4, secondo periodo, e 5, D.L. n. 19/2024 acquisiti nell'ambito di progetti di innovazione che permettono di conseguire una riduzione dei consumi energetici, è necessario conseguire una riduzione in misura pari almeno al 3% in riferimento ai consumi della struttura produttiva localizzata in Italia in alternativa, una riduzione di almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento (le riduzioni calcolate in riferimento ai consumi del periodo di imposta). Gli investimenti rilevanti sono quelli effettuati a partire dal 1° gennaio 2025 ed entro la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2025. L'ammontare <u>minimo</u> degli investimenti rilevanti è il maggiore tra: a. 30% dell'utile accantonato; b. 40% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023; e c. 20.000 euro.
Art. 6	Condizioni di accesso relative alla base occupazionale La riduzione IRES compete a condizione che: a. nel periodo di imposta 2025: 1. le unità lavorative per anno non sono diminuite rispetto alla media dell'ultimo triennio (deve essere confrontato il numero dei dipendenti a tempo pieno dell'ultimo mese 2025; 2. siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che comportino un incremento occupazionale ex art. 4, D.Lgs. n. 216/2023, pari all'1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente impiegati nel 2024, e, comunque, non inferiore a 1 dipendente a tempo indeterminato. b. non si sia azionata la cassa integrazione guadagni nel periodo di imposta 2024 o 2025, con l'eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nelle ipotesi di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 148/2015.
Art. 7	Cause di decadenza e recupero dell'agevolazione Le cause di decadenza dall'agevolazione con conseguente recupero sono: 1. distribuzione, entro il secondo esercizio successivo della quota di utile accantonato, al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura delle perdite. 2. se i beni relativi agli investimenti rilevanti sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati stabilmente a strutture produttive localizzate

	all'estero, entro il quinto periodo di imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l'investimento.
Art. 8	Consolidato fiscale Nel caso di partecipazione al consolidato fiscale, l'importo su cui compete la riduzione dell'aliquota IRES, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.
Art. 9	Trasparenza fiscale In caso di opzione per la trasparenza fiscale ex art. 115, TUIR, l'importo su cui spetta la riduzione IRES, determinato dalla società, è attribuito ai singoli soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.
Art. 12	Cumulo con altre agevolazioni Fermo restando la cumulabilità con altre agevolazioni che hanno a oggetto i medesimi costi, la minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell'IRES, compete nel limite del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa. Ai fini del monitoraggio saranno istituiti appositi codici tributo per il versamento dell'IRES ridotta.
Art. 13	Altre disposizioni Se il periodo di imposta dell'esercizio 2025 è superiore a 12 mesi, l'importo su cui spetta la riduzione dell'IRES è ragguagliato ad anno. È data possibilità di computare, in deroga a quanto previsto dall'art. 84, TUIR, in diminuzione dal reddito complessivo da assoggettare ad IRES ridotta, le perdite fiscali relative ai periodi di imposta precedenti. La rideterminazione dell'utile e, conseguentemente del reddito 2024, in sedi di controllo, non determina effetti sull'utile accantonato e sulle soglie degli investimenti rilevanti. La riduzione dell'IRES non compente sul maggior reddito imponibile determinato, per il periodo di imposta 2025, in sede di dichiarazioni integrative o in sede di attività di controllo.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Professionisti Associati